TRANSPART

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

PARTE GENERALE

STATO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Revisione n. 1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/03/2021

1 INTRODUZIONE 5

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 6

2.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 6

2.1.1 Categorie di Reato 6
2.1.2 Mappa dei reati: categorie e fattispecie 8

2.2 SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 8

2.2.1 Sanzioni pecuniarie 9
2.2.2 Sanzioni interdittive 9
2.2.3 Confisca 11
2.2.4 Pubblicazione della sentenza 11
2.2.5 Delitti tentati 11

2.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO 11

2.4 AUTORI DEL REATO 12

2.5 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE 12

2.6 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ 13

3 ATTUAZIONE DEL DECRETO 15

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO 15

3.2 ADOZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 16

3.3 DESTINATARI DEL MODELLO 16

3.4 FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL MODELLO 17

3.5 WHISTLEBLOWING 17

4 CODICE ETICO 19

5 SOCIETÀ E SISTEMA ORGANIZZATIVO 20

5.1 Modello di Governance 20

5.2 Struttura 20

6 GESTIONE DEL RISCHIO 22

6.1 DEFINIZIONE DEL CONTESTO E MAPPA DEL RISCHIO 23

6.1.1 Identificazione dei reati 23
6.1.2 Identificazione delle Attivitá Sensibili 24
6.1.3 Valutazione del rischio 24

6.2 GESTIONE DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO 25

6.2.1 Protocollo di prevenzione reati 25

7 ORGANISMO DI VIGILANZA 26

7.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 26

7.1.1 Requisiti di Competenza 26

7.1.2 Requisiti di Probità 27

7.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 27

7.3 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

7.4 FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

7.4.1 Impedita Vigilanza 29

7.5 FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 30

7.5.1 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza 30

7.5.2 Informazioni dall'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari 31

7.5.3 Altre Attività di Reporting e Controllo 31

8 Il SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 32

8.1 PRINCIPI GENERALI, MISURE AZIENDALI, E SANZIONI 32

8.2 DEFINIZIONE DI VIOLAZIONE 32

8.3 MISURE PER IL VERTICE AZIENDALE 33

8.4 MISURE PER I CONSULENTI, I PARTNER, E I TERZI 33

ALLEGATO 1: MAPPA DEI REATI: CATEGORIE E FATTISPECIE 34

1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, per brevità, anche "D.Lgs. n. 231 del 2001" o il "Decreto"), che si inserisce, tra l'altro, in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Trans Part ha definito il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sul presupposto che il governo trasparente e corretto della società, unitamente ad una condotta etica diffusa – oltre a rispondere a condivisi principi di correttezza professionale – limitino la possibilità di commissione di reati ed i rischi connessi alle conseguenti sanzioni di carattere amministrativo comminabili a carico della società.

Il presente Modello, predisposto sulla base dell'individuazione dei processi aziendali in relazione ai quali si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati e gli illeciti sanzionati ai sensi di legge, si propone il conseguimento delle seguenti finalità:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati e condotte illecite;
- migliorare la garanzia di conformità a norme, leggi e regolamenti;
- migliorare la chiarezza organizzativa e il bilanciamento tra poteri e responsabilità all'interno della Società.
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto, o nell'interesse, di Trans Part consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano con Trans Part che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- confermare che Trans Part non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Trans Part ha approvato il presente Modello e chiede a tutti i dipendenti, professionisti e collaboratori che operano con la Società di sostenerlo e di promuoverlo quotidianamente.

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche (di seguito, per brevità, il/gli "Ente/Enti"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta, tuttavia, taluni caratteri propri della responsabilità penale essendo, ad esempio, rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati presupposto ed essendo estese all'Ente le garanzie processuali.

Il Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, o a suo vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (di seguito, per brevità, anche "soggetti apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti apicali (di seguito, per brevità, "soggetti sottoposti").

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i soggetti sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "quei prestatori di lavoro che, pur non essendo «dipendenti» dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai *partner* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. «parasubordinati» in genere, ai distributori, ai fornitori, ai consulenti, e ai collaboratori"

La responsabilità dell'Ente è, come detto, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dalle comuni norme di diritto penale vigenti.

2.1.1 Categorie di Reato

Non tutti i reati sono idonei ad implicare una possibile responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente.

Si elencano, di seguito, le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231, rinviando all'Allegato 1 al presente documento ("Mappa dei reati: categorie e fattispecie") per l'analisi dettagliata delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia.

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato

o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture *(art. 24, Decreto 231) [come da ultimo modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75]*;

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati *(art. 24-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]*;
- Delitti di criminalità organizzata *(art. 24-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]*;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio *(art. 25, Decreto 231) [come da ultimo modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75]*;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento *(art. 25-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]*;
- Delitti contro l'industria e il commercio (*art. 25-bis.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];*
- Reati societari *(art. 25-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato da ultimo dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38];*
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali *(art. 25-quater, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];*
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *(art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];*
- Delitti contro la personalità individuale *(art. 25-quinquies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016];*
- Reati di abuso di mercato *(art. 25-sexies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]*
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro *(art. 25-septies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dalla L.n.81/2008];*
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio *(art. 25-octies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014];*
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore *(art. 25-novies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];*
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria *(art. 25-decies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]*;
- Reati ambientali *(art. 25-undecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015];*

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *(art. 25-duodecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, come da ultimo modificato dalla L. n. 161/017];*
- Reati di razzismo e xenofobia *(art. 25-terdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017]*;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *(art. 25-quaterdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]*;
- Reati tributari *(art. 25- quinquiesdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. 124/2019, così come da ultimo convertito dalla Legge n. 157/2019]*;
- Contrabbando *(art. 25-quaterdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75]*;
- Illeciti amministrativi dipendenti da reato *(art. 12, Legge n. 9/2013)*;
- Reati transnazionali *(Legge n. 146/2006)*.

2.1.2 Mappa dei reati: categorie e fattispecie

Trans Part, al fine di poter meglio censire e valutare ogni fattispecie di reato, ha definito una «mappa dei reati» (v. Allegato 1, "Mappa dei reati: categorie e fattispecie") che contiene:

- l'elenco aggiornato delle categorie e delle fattispecie di reato previste dal Decreto 231;
- l'individuazione delle categorie di reato astrattamente applicabili alla propria realtà organizzativa.

La "Mappa dei reati: categorie e fattispecie", che costituisce parte integrante del presente Modello, è mantenuta costantemente aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà essere destinatario di sanzioni, anche particolarmente rilevanti.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni si distinguono in:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Il potere di accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché di determinazione della sanzione, sono attributi al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25-septies e dalle leggi speciali che hanno integrato il Decreto). In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.2.1 Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono regolamentate agli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va:

- da un minimo di € 258,23
- ad un massimo di € 1.549,37.

Pertanto complessivamente l'ammontare della sanzione va:

- da un minimo di € 25.823,00 (258,23 € *100 quote);
- ad un massimo di € 1.549.370,00 (1.549,37 € *1000 quote)

Più specificamente, la prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto: della gravità del fatto; del grado di responsabilità dell'Ente; dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

2.2.2 Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Affinché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del Decreto, ossia:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Come per le sanzioni amministrative pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale tenendo conto dei fattori specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente, sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17 del Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni: l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

2.2.3 Confisca

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2.2.4 Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Per completezza, infine, si segnala che l'Autorità Giudiziaria può, ai sensi del Decreto, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2.2.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

2.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia – anche qualora i Reati siano commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano.

L'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-quinquies del Decreto, sicché -

anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'Ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione di legge *ad hoc*.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.4 AUTORI DEL REATO

La responsabilità dell'Ente sorge esclusivamente qualora i Reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. "soggetti apicali"; art. 5, comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. "soggetti sottoposti"; art. 5, comma 1, lett. b).

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2.5 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Come già evidenziato, per espressa previsione normativa, la responsabilità amministrativa sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

Non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Il legislatore ha delimitato il campo della responsabilità dell'Ente, escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso (anche per l'Ente), è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta, peraltro, in combinazione con quanto sancito all'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo".

Se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito;

2.6 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali, sia da soggetti sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da "soggetti apicali", l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV"), dotato di autonomi poteri;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i "soggetti sottoposti", l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta elaborazione del Modello stesso:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

3 ATTUAZIONE DEL DECRETO

Trans Part ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare un modello di organizzazione e di gestione e controllo rispondente ai requisiti richiesti dal Decreto. Trans Part, in particolare, si è dotata dei seguenti strumenti:

- un Modello costruito sulla base delle Linee Guida di Confindustria;
- un Codice Etico Aziendale;
- un Organismo di Vigilanza.

La prima revisione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Trans Part con deliberazione assunta in data 05/03/2021.

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Trans Part ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà e struttura organizzativa, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e regolano la diligente gestione di un sistema di controllo dei processi a rischio reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello si compone:

- della presente *Parte Generale*, nella quale sono illustrati la funzione e i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali ovvero: gestione e sviluppo del sistema organizzativo-deleghe-poteri; valutazione del rischio e gestione delle attività sensibili; Organismo di Vigilanza; definizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio;
- della *Parte Speciale* strutturata in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal Decreto e ritenuti rilevanti per la Società.

Al Modello possono essere Allegati specifici documenti (quale, ad esempio, la "Mappa dei reati: categorie e fattispecie"). Gli allegati sono gestiti dall'Organismo di Vigilanza e il loro semplice aggiornamento non comporta necessariamente la revisione del Modello.

Tra gli Allegati alla Parte Speciale, particolare menzione meritano le c.d. "procedure", che possono regolamentare - nel dettaglio - particolari processi aziendali, attraverso i quali la Società assolve ai dettami comportamentali definiti dai protocolli specifici di prevenzione e controllo.

Trans Part e il suo Organismo di Vigilanza valuteranno periodicamente la completezza del Modello, sotto il profilo della sua capacità di prevenire i reati in considerazione dell'attività in concreto svolta dalla Società e, ove necessario, integreranno la Parte Speciale con la previsione di specifiche "procedure". Ugualmente, qualora si dovesse riscontrare che alcune fattispecie inizialmente non considerate pertinenti con le funzioni

della Società siano divenute nel frattempo rilevanti – promuoveranno il tempestivo aggiornamento del Modello.

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello di Trans Part e la sua struttura di governance sono finalizzati a prevenire, in linea generale, anche quelle fattispecie di reato che, per la loro scarsa rilevanza o attinenza all'attività della Società, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

3.2 ADOZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del Modello e del Codice Etico sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione di Trans Part, il quale sovraintende all'attuazione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e garantisce il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali nel rispetto dei principi di controllo.

Le revisioni del Modello e del Codice Etico sono attuate dall'Organismo di Vigilanza che:

- raccoglie e valida le esigenze di modifica, generalmente segnalate dai soggetti occupanti posizioni di vertice nell'azienda (soggetti apicali);
- individua gli aggiornamenti delle previsioni del Decreto;
- definisce gli aggiornamenti delle attività sensibili;
- valuta l'impatto sul Modello derivante modifiche organizzative e di processo.

La revisione di specifici processi censiti nella Parte Speciale del Modello può essere proposta da tutte le funzioni coinvolte nell'area/attività sensibile di pertinenza; la proposta di revisione è validata dall'Organismo di Vigilanza che ne esamina la conformità ai principi posti a fondamento del Modello e l'adeguatezza alla prevenzione dei reati.

Ogni modifica o integrazione del Modello o del Codice Etico dovrà, in ogni caso, essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà organizzativa ed operativa di Trans Part e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione. Esso è rivolto ai soggetti apicali, ai soggetti sottoposti, e in ogni caso a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (organi sociali, dipendenti, collaboratori, professionisti, etc.), complessivamente considerati "Destinatari" del Modello.

La finalità del Modello è quella di assicurare che i Destinatari seguano, nell'espletamento delle attività di relativa competenza, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali ai quali si ispira Trans Part nel perseguimento del proprio scopo e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

È obiettivo primario di Trans Part garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo

3.4 FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL MODELLO

Trans Part, in conformità ai principi sanciti dal Decreto, e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito e mantiene aggiornato uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione delle regole in esso previste. Tale piano è gestito in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per quanto attiene alla *comunicazione,* è previsto che il Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Codice Etico) sia pubblicato sulla intranet aziendale e le modalità attraverso le quali sia possibile accedervi siano comunicate a mezzo email a tutti i Destinatari.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'adeguata informazione dei Destinatari, è comunque resa disponibile - presso la sede della Società – anche una copia in formato cartaceo di tutti i documenti che compongono il Modello, nella loro ultima revisione di aggiornamento.

Per quanto riguarda la *formazione,* Trans Part ha previsto una specifica attività di formazione riguardante le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, le regole contenute nel Modello adottato dalla Società.

Tale attività è declinata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. Essa è prevalentemente svolta "in aula", ma può essere espletata anche mediante la distribuzione di documentazione informativa e materiale didattico e formativo e/o attraverso l'erogazione di formazione a distanza. In particolare, per coloro che operano nell'ambito di aree di attività a rischio, che comunque sono interessati da processi "sensibili", sono definiti incontri specifici, al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai singoli processi strumentali.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata. L'efficacia della formazione è valutata attraverso test di apprendimento.

3.5 WHISTLEBLOWING

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231 del 2001, i Destinatari del Modello che, in ragione delle attività svolte, vengano in possesso di notizie relative a condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e/o a comportamenti posti in essere in violazione delle norme

e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, possono effettuare segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni possono essere svolte, anche con modalità informatiche, mediante l'impiego di strumenti idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, secondo le modalità e attraverso i canali definiti all'art. 7.5.1 ("Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza") della presente Parte Generale.

Tutte le informazioni fornite saranno valutate immediatamente con discrezionalità e responsabilità e saranno trattate in modo confidenziale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

4 CODICE ETICO

Il Codice Etico esprime i principi ispiratori e le direttive fondamentali di "deontologia aziendale" ai quali sono tenuti ad adeguarsi tutti i Destinatari del Modello.

Il Codice, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto 231 e costituisce un elemento fondamentale e portante del Modello, in quanto sancisce principi e regole di comportamento quali legalità, imparzialità ed equità, rispetto e valorizzazione delle persone, trasparenza e completezza, riservatezza e qualità, diligenza e professionalità e rappresenta un riferimento per tutte le specifiche politiche e gli strumenti normativi che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato.

In questa prospettiva, i principi e i valori espressi nel Codice Etico estendono e completano l'ambito applicativo del Modello definendo, in relazione ai processi aziendali, i comportamenti che dovrebbero essere tenuti per prevenire condotte illecite che non trovano puntuale regolamentazione nell'ambito delle Parti Generale e Speciale del Modello, poiché ritenute residuali rispetto ai rischi di commissione reati che possono coinvolgere Trans Part nello svolgimento della relativa attività operativa.

In considerazione di quanto poc'anzi precisato, qualsiasi condotta che, violando le previsioni contenute nel Codice Etico, possa integrare un comportamento penalmente rilevante, contemplato dal Decreto 231, ovvero da altre disposizioni di legge, è da considerarsi proibita.

Trans Part considera il rispetto del Codice Etico parte integrante degli obblighi derivanti dal rapporto che i Destinatari hanno con la Società. Pertanto, la violazione delle disposizioni ivi contenute o delle disposizioni di leggi richiamate dal Codice comporta, a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni, l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati nel Modello.

Il Codice Etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Trans Part e può essere soggetto a revisioni ed aggiornamenti, anche in ragione degli eventuali rilievi posti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Trans Part si impegna alla diffusione del Codice Etico, nell'interesse di tutti i Destinatari, allo scopo di favorirne la piena e concreta applicazione.

5 SOCIETÀ E SISTEMA ORGANIZZATIVO

Trans Part S.r.l. (nel contesto di questo modello, per brevità, Trans Part o la Società) è una società che ha per oggetto sociale il commercio, sia diretto che indiretto, di componenti e strumenti elettronici, elettrici, meccanici ed elettromeccanici, di utensileria meccanica di ogni tipo, nonché di materiale informatico hardware e software.

Trans Part è stata fondata nel 2001 per fornire materiali e tecnologie – realizzati da aziende Italiane e straniere – destinati ai mercati internazionali, al fine di soddisfare le crescenti necessità di fornitura in vari settori, dall'industria aerospaziale, a quella navale, dall'ambito ferroviario e quello industriale.

Grazie alle specifiche competenze e all'esperienza maturata nel corso degli anni, Trans Part assiste da decenni i propri clienti nei delicati processi di acquisto di materiali e tecnologie, consentendogli di ridurre sensibilmente i costi, diretti e indiretti, connessi all'esercizio delle loro attività, e di perseguire con efficienza i loro obiettivi.

La missione di Trans Part è, da sempre, quella di raggiungere il massimo grado di soddisfazione dei propri clienti, offrendo prodotti e servizi con caratteristiche tecniche d'avanguardia, nel rispetto dei migliori standard qualitativi e dei requisiti prescritti ai sensi di legge.

Tra i valori fondanti di Trans Part vi è una costante ricerca di una strategia d'innovazione capace di coniugare le indefettibili esigenze di efficienza e flessibilità richieste dai propri clienti, con valori quali la correttezza e l'affidabilità.

5.1 Modello di Governance

Trans Part è una società a responsabilità limitata con un unico socio, il cui capitale è interamente posseduto dalla società Transpart Holding S.r.l.

Sotto il profilo della *governance* la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

L'organo di controllo è costituito in forma monocratica ed è rappresentato da un Sindaco unico, scelto in ragione delle competenze specifiche richieste, anche per l'espletamento delle funzioni di controllo contabile, connesse al ruolo rivestito.

5.2 Struttura

L'organico di Trans Part consta di circa 15 persone, di cui il 70% svolge incarichi di tipo essenzialmente impiegatizio e/o commerciale. La struttura si articola nelle seguenti aree:

Commerciale: divisa in *Area Nord*, alla quale fanno riferimento le sedi operative di Milano e Moncalieri, e *Area Sud*, che coordina l'operato della sede di Napoli - entrambe soggette alla medesima *Direzione Commerciale*. L'area Commerciale è composta da personale esperto e qualificato nel gestire i rapporti con

i clienti, nell'offrire soluzioni innovative rispondenti alle mutevoli esigenze del mercato, e nel pianificare rapporti di partnership di medio e lungo periodo;

Information Technology e Sviluppo: l'area è preposta allo studio delle opportunità di innovazione dei prodotti, allo sviluppo, e al miglioramento dell'infrastruttura tecnologica;

Qualità e sicurezza: scopo dell'area è quello di garantire la qualità dei prodotti, dei processi e, più in generale, dell'intera azienda, anche attraverso il controllo dell'applicazione dei sistemi di gestione che integrano le diverse funzioni all'interno della Società;

L'Amministrazione della Società è interamente gestita dalla società controllante Transpart Holding S.r.l. L'organizzazione di Trans Part è formalizzata mediante l'organigramma aziendale conosciuto e diffuso internamente alla Società.

6 GESTIONE DEL RISCHIO

Il Decreto 231, all'art. 6, comma 2, individua i principi fondanti per la costruzione di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo. In tale contesto, le lettere a) e b) del citato art. 6, rinviano a principi tipicamente riconducibili all'implementazione di un sistema di gestione del rischio.

Nella predisposizione di un Modello, quale il presente, non può, infatti, essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di stabilire la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Trans Part ha sviluppato il proprio modello di gestione del rischio ispirandosi allo standard internazionale ISO 31000:2010 "Risk Management. Principi e linee guida".

Lo standard ISO 31000 fornisce i principi e linee guida per la gestione di qualsiasi forma di rischio in un modo sistematico, trasparente e credibile ed all'interno di qualunque campo di applicazione e contesto. Lo standard ISO 31000 promuove l'armonizzazione dei processi di gestione del rischio, fornendo un approccio comune a supporto di norme che riguardano rischi e/o settori specifici, senza peraltro sostituirsi a tali norme.

La scelta di Trans Part di adottare uno standard "riconosciuto" per la gestione del rischio consente:

- *internamente* di uniformare la gestione delle differenti tipologie di rischio;
- *esternamente*, nei rapporti con Clienti e fornitori, di facilitare la comunicazione e la condivisione delle misure di prevenzione adottate e da adottarsi.

La procedura di identificazione e valutazione dei rischi è applicata nelle seguenti fasi:

- stato iniziale di implementazione del Modello, quale base per definire gli specifici processi di prevenzione;
- ogni qual volta si verifichi una variazione del "contesto" nel quale opera la Società, quale ad esempio un'evoluzione legislativa o un cambiamento organizzativo o di processo;
- ogni qual volta, a fronte di valutazioni o attività di controllo, svolte, ad esempio, da parte dell'Organo di Vigilanza, si rilevi l'opportunità di verificare l'efficacia del Modello.

Il processo di gestione del rischio adottato da Trans Part è, in estrema sintesi, riassumibile nel diagramma che segue.

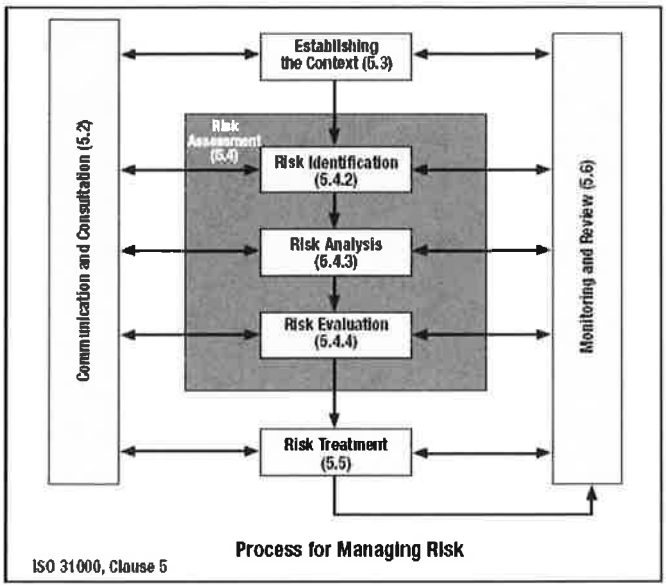

Processo di Gestione del Rischio, ISO 31000:2010

6.1 DEFINIZIONE DEL CONTESTO E MAPPA DEL RISCHIO

L'individuazione delle aree operative ritenute più sensibili, attraverso un processo di inventariazione degli ambiti aziendali a rischio e di identificazione delle minacce potenziali, rapprersenta un'attività essenziale per la costruzione di un Modello.

L'attività deve essere svolta tenendo in considerazione ed analizzando lo specifico contesto operativo della Società, sia sotto il profilo della struttura organizzativa, che dell'operatività, per evidenziare in quali aree/settori di attività, e secondo quali modalità, potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli con riferimento ai reati contemplati dal Decreto 231.

6.1.1 Identificazione dei reati

I reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono quelli elencati dal legislatore nel Decreto 231. Ciò non di meno, non tutte le fattispecie di reato richiamate dal Decreto rivestono concreta attinenza al contesto operativo di Trans Part. Nel caso di manifesta non attinenza di una categoria di reati, o di una fattispecie di reato, queste sono classificate nel Modello come "non attinenti. In particolare, la non attinenza di una fattispecie di reato, o di una categoria di reati, può essere ascritta a una o più delle seguenti considerazioni:

- manifesta marginalità di ogni concreto e reale interesse o vantaggio aziendale alla commissione dei reati in oggetto ("movente");
- manifesta marginalità di ogni concreta e reale pronta e continua disponibilità delle risorse (infrastrutture, competenze, disponibilità finanziarie) necessarie per la commissione dei reati in oggetto ("mezzo");

- manifesta marginalità di ogni concreta e reale opportunità, occasionale e sistematica, necessaria per la commissione dei reati in oggetto ("opportunità").

Nel contesto operativo di Trans Part l'analisi delle fattispecie di reato pertinenti ha condotto alle valutazioni registrate nell'Allegato 1, recante la c.d. "Mappa dei reati: categorie e fattispecie".

L'Organismo di Vigilanza mantiene aggiornato l'Allegato 1 e per ciascuna categoria valuta ed esprime un giudizio di attinenza alla realtà dell'azienda. Qualsiasi aggiornamento dell'Allegato 1 deve, quindi, essere portato a conoscenza di tutti i soggetti apicali operanti all'interno di Trans Part.

6.1.2 Identificazione delle attività sensibili

Il Decreto 231 prevede che l'Ente individui le attività nell'ambito delle quali possano essere commessi i reati considerati dalla normativa. Trans Part ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno, al fine di poter dare concreto riscontro all'esigenza manifestata dal Decreto. Il processo di analisi è stato condotto tramite l'espletamento delle seguente attività: analisi della documentazione aziendale di processo ritenuta rilevante; interviste con i responsabili delle singole aree di attività e con i loro diretti collaboratori; audit di conformità a normative vigenti.

Nell'identificazione delle attività sensibili si è tenuto conto:

- del rischio *diretto* di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- del rischio *indiretto* derivante da attività che, seppure non riconducibili alle categorie di reato espressamente sancite dal Decreto 231, sono strumentali alla loro commissione o tali da esporre l'organizzazione a situazioni di non conformità e/o a rischi di contenziosi.

In questa logica è stata analizzata tutta l'organizzazione e sono stati individuati elementi di sensibilità riconducibili:

- alla gestione di processi aziendali e che interessano una specifica area organizzativa;
- al funzionamento di sistemi di gestione che coinvolgono tutta l'organizzazione.

6.1.3 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio di reato consiste nella valutazione sistematica dei seguenti fattori:

- *probabilità della minaccia*, ovvero la probabilità che un evento illecito accada: è la frequenza di accadimento di una minaccia, ovvero di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo che, in funzione della fattispecie di reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del reato stesso;
- *impatto*, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto comportante un reato: è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni di immagine, così come determinati dal legislatore o raffigurabili;

- *livello di vulnerabilità*, ovvero il livello di debolezza aziendale di natura etica od organizzativa: le vulnerabilità possono essere sfruttate per commettere reati e consistono nella mancanza di misure preventive o in un clima etico aziendale negativo, che rendono possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del reato;
- *rischio di reato*: è la probabilità che l'organizzazione subisca un danno determinato dalla commissione di un reato, attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

La valutazione del rischio può essere espressa dalla seguente formula: Rischio di Reato = F(Probabilità della Minaccia * Vulnerabilità * Impatto).

6.2 GESTIONE DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO

Indipendentemente dalla tipologia di attività o di processo coinvolto, Trans Part ha, inoltre, adottato i seguenti *principi generali* di gestione e controllo:

- chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le posizioni ricoperte nell'organigramma aziendale;
- segregazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino tutte le attività critiche su un unico soggetto;
- tracciabilità degli atti e delle decisioni sotto il profilo dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle operazioni e nell'assunzione delle connesse responsabilità;
- definizione e "proceduralizzazione" delle corrette modalità di svolgimento delle attività;
- trasparenza dei processi decisionali.

6.2.1 Protocollo di prevenzione reati

Il protocollo di prevenzione reati è lo strumento adottato per individuare, delimitare e mantenere sotto controllo un'area o un'attività sensibile, allo scopo di contenere i rischi connessi alla possibile commistione di un reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

L'insieme dei protocolli adottati da Trans Part costituisce la Parte Speciale del Modello.

7 ORGANISMO DI VIGILANZA

Tra le condizioni richieste affinché l'Ente possa non rispondere dell'eventuale reato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, vi è la capacità di poter dimostrare che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'Organismo di Vigilanza (OdV) è, pertanto, un organo *necessario*, con funzioni di sorveglianza, munito di poteri di iniziativa e controllo, il cui ruolo è essenziale ai fini della *compliance* al sistema 231.

7.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le disposizioni del Decreto 231 (articoli 6 e 7), nonché in forza delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, e dalle Linee Guida emesse da Confindustria, l'Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, deve essere dotato di requisiti di competenza e di probità.

7.1.1 Requisiti di Competenza

Sono individuati e riconosciuti, in particolare, tre requisiti di competenza:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione gerarchica il più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti gestionali, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Il requisito di *professionalità* è inteso come l'insieme delle conoscenze a carattere tecnico e specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV. L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. Le Linee Guida di Confindustria menzionano, in particolare, le seguenti competenze tecniche:

- tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento;
- flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- tecniche di intervista ed elaborazione dei questionari;
- elementi di psicologia;
- metodologia per l'individuazione delle frodi.

Con riferimento al requisito della *continuità d'azione*, l'OdV deve svolgere in modo continuativo, anche per il tramite delle funzioni interne aziendali, le attività necessarie per la vigilanza del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

7.1.2 Requisiti di Probità

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che l'OdV possegga, oltre alle competenze professionali già individuate, requisiti soggettivi formali idonei a garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito. Tali ulteriori requisiti sono, essenzialmente, riconducibili alle seguenti condizioni:

- onorabilità e assenza di condanne per i reati richiamati nel Decreto;
- assenza di conflitti di interessi;
- assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice;
- assenza di rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni centrali e/o locali.

7.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DURATA DELL'INCARICO

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle specificità della propria struttura organizzativa, il Consiglio di Amministrazione di Trans Part affida la funzione di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello, ad un Organismo di Vigilanza di composizione monocratica.

A tutela del rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, l'OdV è stato collocato in una posizione gerarchica elevata, in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione della Società.

Al fine di garantire la continuità di azione è prevista una durata della carica di almeno due anni, eventualmente rinnovabile.

La *cessazione* dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- perfezionarsi di una delle cause di decadenza di seguito considerate.

La *revoca* dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un Reato Presupposto;
- sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- sia riscontrata una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico.

La revoca è disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di scadenza, revoca, o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, a ricostituire l'Organismo di Vigilanza; resta in ogni caso inteso che l'OdV uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

7.3 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione di Trans Part, in sede di nomina dell'OdV, verifica, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto e, quindi, l'assenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione di Trans Part.

7.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ossequio al disposto del Decreto 231, ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento. Spettano, pertanto, all'OdV i seguenti compiti:

Verifica e vigilanza del Modello

- verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato con riferimento alle aree sensibili, effettuando verifiche periodiche e straordinarie ed i relativi follow-up.

Aggiornamento del Modello:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione e alle funzioni aziendali competenti, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti

interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene alle eventuali violazioni dello stesso;
- informare il Consiglio di Amministrazione e gli organi sociali in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti assegnatigli, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

7.4.1 Impedita Vigilanza

Qualora l'OdV ritenga di essere impedito od ostacolato nell'assolvimento delle proprie funzioni ne deve dare pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione di Trans Part. Il Consiglio deve

provvedere, con ragionevole tempestività, al fine di verificare la situazione denunciata e, ove occorra, porvi rimedio.

7.5 FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.5.1 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato in merito a qualsiasi circostanza connessa a possibili violazioni del Modello. In particolare, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV le seguenti tipologie di informazioni:

Informazioni che possono avere *attinenza con violazioni*, anche potenziali, del Modello, quali, a titolo esemplificativo:

- eventuali ordini ricevuti da soggetti gerarchicamente superiori e ritenuti in contrasto con la legge, le procedure interne, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, di doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- notizie relative a procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

Informazioni *relative all'attività della Società* o connesse alla gestione dei protocolli di prevenzione dei reati, quali, ad esempio:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi o interessanti le procedure aziendali vigenti;
- aggiornamenti inerenti ai poteri e alle deleghe vigenti presso la Società;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprendente tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
- eventuali comunicazioni provenienti dai revisori contabili, relative a criticità riscontrate presso la Società, seppur anche risolte.

L'OdV, nel corso dell'eventuale attività di indagine che segue alle segnalazioni ricevute, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Trans Part, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica: odv.transpart@transpart.it. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, ed in forma anonima, all'indirizzo:

Trans Part S.r.l.
Corso Sempione, 75
20149 Milano
c.a. Organismo di Vigilanza

7.5.2 Informazioni dall'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'OdV riporta in modo continuativo al Consiglio di Amministrazione di Trans Part le risultanze della propria attività. Specificamente, l'OdV provvede

- con *cadenza annuale*, ad elaborare un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare gli eventuali controlli e le verifiche effettuati, l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, etc.);
- *immediatamente*, ad inoltrare una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie, quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del Modello adottato.

Il Consiglio di Amministrazione di Trans Part ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, può richiedere un confronto con il Consiglio qualora ne ravvisi la necessità.

7.5.3 Altre Attività di Reporting e Controllo

L'OdV, all'occorrenza, deve infine coordinarsi con le altre funzioni aziendali interessate dalle sue attività e con gli eventuali professionisti, anche esterni, svolgenti funzioni rilevanti nell'interesse della Società.

8 Il SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

8.1 PRINCIPI GENERALI, MISURE AZIENDALI E SANZIONI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b), del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo – la cui adozione ed attuazione costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità dell'Ente, nelle ipotesi di commissione di reati – possono ritenersi efficacemente attuati, solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Trans Part, recependo i principi posti a fondamento del Decreto, ha quindi predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel proprio Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del Decreto 231, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Tenuto conto dell'importanza del modello e della necessità che il medesimo sia rispettato, ogni violazione incide sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro e comporta normalmente il licenziamento anche per giusta causa, salva la possibilità per la società di optare per la comminazione di alcuna delle sanzioni conservative previste dal CCNL applicato (di regola la sospensione).

Nel caso di violazione delle misure di tutela dei segnalanti, di cui all'art. 6, comma 2-bis, lett. d), del Decreto 231, la Società adotterà la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Sarà licenziato per giusta causa anche chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, salva la possibilità per la società di optare per la comminazione di alcuna delle sanzioni conservative previste dal CCNL applicato nel caso di colpa grave.

Il potere disciplinare è esercitato dal vertice aziendale; il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

8.2 DEFINIZIONE DI VIOLAZIONE

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituiscono "violazioni" del presente Modello e delle relative procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione anche solo di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure che comportino una situazione anche solo di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231;

- la messa in atto di azioni o comportamenti che violino le misure di tutela dei soggetti che al fine di tutelare l'integrità della Società, effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello e delle relative procedure, rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello e delle relative procedure, rilevanti ai sensi del Decreto 231, fatte con dolo o colpa grave dal soggetto segnalante e che si rivelino infondate a seguito delle previste verifiche e controlli;
- l'omissione delle verifiche e dei controlli previsti nel caso in cui i soggetti individuati quali destinatari delle segnalazioni ricevano una segnalazione circostanziata di condotte illecite o di violazioni del Modello e delle relative procedure, rilevanti ai sensi del Decreto 231.

8.3 MISURE PER IL VERTICE AZIENDALE

In caso di violazione del Modello da parte del vertice aziendale, l'OdV informerà prontamente il Sindaco Unico. Il Sindaco adotterà i provvedimenti necessari, convocando, ove occorra, l'assemblea dei soci.

8.4 MISURE PER I CONSULENTI, I PARTNER E TERZI

Nel caso di violazione delle regole di cui al Modello o al Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti esterni, agenti, partner o, più in generale, di terzi, Trans Part provvederà a risolvere il contratto. In tutti i contratti verranno via via inserite clausole risolutive espresse per il caso di violazione delle regole di cui al Modello o al Codice Etico.

TRANSPART

ALLEGATO 1

MAPPA DEI REATI: CATEGORIE E FATTISPECIE

☐ **1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (art. 24, Decreto 231) [come da ultimo modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75].

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Esposizione di dati o notizie falsi, allo scopo di conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

☒ **2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008].

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

☒ **3. Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

☐ **4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio** (art. 25, Decreto 231) [come da ultimo modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75].

- Peculato (art. 314 c.p.) in offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) in offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea
- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012] [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) in offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

☒ **5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001] [modificato dalla L. n. 99/2009].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

☒ **6. Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) „„Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

☒ **7. Reati societari** (art. 25-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 69/ 2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n.38]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

☐ **8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-quater, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)

- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)

La Legge 153/2016 ha inserito nel Codice Penale i seguenti ulteriori reati:

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Tali reati sono considerati a fini prudenziali quali fattispecie potenzialmente rilevanti - tenuto conto che l'art 25-quater del Decreto 231 opera un rinvio "aperto" alle ipotesi di reati terroristici ed eversivi - seppur la predetta Legge non abbia espressa- mente apportato modifiche al Decreto 231.

☐ **9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

☐ **10. Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998)

☐ **11. Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

☐ **12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007] (art. 25-quinquies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

☒ **13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio** (art. 25-octies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014].

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

☐ **14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. n. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171- bis, comma 1, L. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o

importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941)

☐ **15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 25-decies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

☐ **16. Reati ambientali** (art. 25-undecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011] [modificato dalla L. n. 68/2015 con aggiunta del comma 1-bis].

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/ 2015]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) [introdotto dalla L. n. 68/2015]
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2, L. n. 150/1992)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. n.152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. n.152/2006)
- Disposizioni di legge in materia di gestione e di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007)

☐ **17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, come da ultimo modificato dalla L. n. 161/2017].

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998)

☐ **18. Reati di razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017].

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

☐ **19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25- quaterdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 39/2019].

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

☒ **20. Reati tributari** (art. 25- quinquiesdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. 124/2019, così come convertito dalla Legge n. 157/2019, e come ultimo modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75].

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

☐ **21. Contrabbando** (art. 25- sexiesdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75].

- Reati di contrabbando previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

☐ **22. Illeciti amministrativi dipendenti da reato** (art. 12, Legge n. 9/2013).

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

☐ **23. Reati transnazionali** (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]

☒ categorie di reato ritenute attinenti alla realtà operativa di Trans Part

☐ categorie di reato ritenute *non* attinenti alla realtà operativa di Trans Part

Revisione n. 1 del 05/03/2021

L'Organismo di Vigilanza